VERBALE DI ACCORDO

Roma, 3 novembre 2026 in presenza e con collegamento in via telematica, tra:

la Società Open Fiber S.p.A.,

e

SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alla Rappresentanza Aziendale.

Premesso che:

a) le Parti convengono sull'importanza che gli istituti delle ferie e dei permessi hanno per il benessere psico fisico dei lavoratori e per il bilanciamento delle esigenze personali con quelle aziendali;
b) l'art. 31, comma 2, del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di seguito "CCNL TLC") stabilisce che "*le ferie devono essere godute nel corso dell'anno di competenza*";
c) l'art. 26, comma 10, del CCNL TLC prevede che "*i permessi dovranno essere fruiti nel corso dell'anno di maturazione*";
e) facendo seguito agli accordi sperimentali relativi agli anni 2024, 2025 e 2026, le Parti, in linea con le previsioni del contratto collettivo nazionale applicato, condividono l'opportunità di definire, a decorrere dal 2027, un accordo volto ad agevolare la pianificazione delle ferie e la fruizione delle ferie e dei permessi ROL/Ex Festività;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. La spettanza annua di ferie di cui all'Art. 31 del CCNL TLC e dei permessi di cui agli Artt. 26 e 28 del CCNL TLC (di seguito "Permessi ROL/Ex Festività") dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione attraverso una programmazione come di seguito indicata:

a) al fine di garantire la fruizione dell'intera spettanza annuale di **ferie** entro il 31 dicembre di ciascun anno, il personale aziendale (compreso il personale turnista) dovrà pianificare sui *sistemi presenze aziendali*, nel rispetto delle previsioni di Legge e del CCNL TLC, la complessiva disponibilità annua di **ferie** nelle seguenti modalità:

i. entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà essere pianificato un periodo di almeno n. 3 settimane da fruire di norma entro il 30 settembre del medesimo anno;

ii. entro il 15 settembre di ciascun anno dovrà essere pianificata la residua spettanza annua con fruizione entro il 31 dicembre del medesimo anno.

I predetti periodi di ferie saranno individuati dai lavoratori ed approvati/rifiutati dall'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico - organizzative aziendali, entro e non oltre 8 giorni di calendario dalla richiesta, con possibilità di ripianificare la fruizione nell'arco dell'anno d'intesa tra azienda e lavoratori (in caso di mancata risposta da parte del/della Responsabile la richiesta si intenderà approvata). Qualora per esigenze tecnico – organizzative aziendali la pianificazione non possa essere approvata nel complesso o in parte, la lavoratrice/il lavoratore presenterà, entro ulteriori 10 giorni di calendario, una nuova pianificazione che dovrà essere approvata/rifiutata entro 8 giorni dalla nuova richiesta (in caso di mancata risposta da parte del/della Responsabile la richiesta si intenderà approvata). In caso di impossibilità ad approvare integralmente la nuova richiesta la lavoratrice/il lavoratore e la/il responsabile si incontreranno con prontezza (e comunque entro 5 giorni) per

concordare una pianificazione delle ferie (in caso di mancato incontro la richiesta ultima si intenderà approvata). La presente pianificazione sarà comprensiva delle eventuali chiusure collettive;

b) Qualora eccezionalmente entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione non fossero state interamente fruite le spettanze di ferie maturate nel medesimo anno, a causa del mancato rispetto della pianificazione da parte della lavoratrice/del lavoratore, l'Azienda provvederà unilateralmente a comunicare a livello individuale le giornate di fruizione residue da tenersi tassativamente nel periodo gennaio-aprile dell'anno successivo. Resta inteso che nell'ipotesi in cui il mancato rispetto della programmazione dipendesse da esigenze aziendali, sarà cura della lavoratrice/del lavoratore fruire i periodi, attraverso una programmazione individuale secondo quanto previsto ai successivi punti 3) e 4) e in ogni caso nel rispetto dei termini di cui all'art. 31, comma 4, del CCNL TLC.

c) I **Permessi** ex artt. 26 e 28 del CCNL TLC dovranno essere fruiti entro l'anno di maturazione, tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali dei lavoratori con quelle aziendali e resta cura della lavoratrice/del lavoratore inserire, nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dal CCNL TLC, la richiesta di Permessi sui *sistemi presenze aziendali.*

3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2), lettera b), i lavoratori con residui ferie e Permessi ROL/ex Festività maturati e non fruiti al 31 dicembre dell'anno precedente dovranno procedere entro il 31 marzo di ciascun anno ad una pianificazione individuale di tutti i residui nelle medesime modalità di individuazione/approvazione disciplinate al precedente punto 2), lettera a. Le Parti si danno atto che per l'individuazione delle giornate i lavoratori privilegeranno i ponti ed i venerdì estivi e l'azienda ne agevolerà la fruizione di tali giornate. Tale piano dovrà prevedere un utilizzo prioritario delle ore residue di Permessi ROL/Ex Festività e la completa fruizione di tutti i residui (al 31 dicembre dell'anno precedente) entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Resta inteso che per i lavoratori che in data 31 marzo di ciascun anno abbiano residui di spettanze (al 31 dicembre dell'anno precedente) non pianificati, sarà l'azienda ad individuarne la completa collocazione nel corso dell'anno.

4. In relazione ai precedenti punti 2) e 3) di cui sopra si conferma che saranno salvaguardate le situazioni di lunga assenza dal servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malattia, infortunio, maternità, paternità e congedi straordinari previsti dal Decreto Legislativo 151/2001, art. 42 comma 5 bis).

5. Al fine di promuovere il benessere dei dipendenti con figli in età scolare e conciliare al meglio le esigenze lavorative con quelle familiari, si conferma, l'iniziativa "back to school" come di seguito specificato:

a) i lavoratori i cui figli frequenteranno l'asilo nido e la scuola d'infanzia, potranno usufruire del "*permesso retribuito inserimento scuola*" fruibile a ore per un massimo di n. 24 ore annue, utilizzabili tra settembre e ottobre di ciascun anno; ove il primo inserimento all'asilo nido avvenga nel mese di gennaio, tali ore potranno essere fruite anche nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, fermo restando il limite complessivo di 24 ore per anno solare;

b) i lavoratori i cui figli frequenteranno dalla prima elementare e fino alla terza media, per il primo giorno di scuola viene riconosciuto un permesso retribuito "*permesso eventi particolari scuola*" di n. 2 ore da fruire in tale giorno;

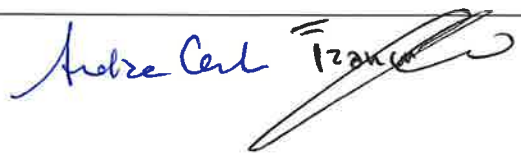
Se i genitori sono entrambi dipendenti Open Fiber, la richiesta potrà essere effettuata da un genitore.

6. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2027.

Letto, confermato e sottoscritto in presenza ed in modalità telematica da:

Open Fiber S.p.A.

SLC-CGIL FISTEL-CISL UILFPC-UIL UGL Telecomunicazioni

Le Rappresentanze Aziendali di Open Fiber S.p.A.	
RSU Torino	
RSU Milano	
RSU Padova	
RSU Bologna	
RSU Roma	
RSU Napoli	
RSA Bari	
RSA Palermo	